

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“PERDIQUA”

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART. 1

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata “Perdiqua”, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e della legge 266/91.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Reggio Emilia , via Cannizzaro n 9 , cap 42100

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività, di minori, anziani, emarginati, stranieri e in generale di persone in difficoltà, per favorire la cultura e le opere della carità e della condivisione.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere attività di:

- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- assistenza, in particolare, di persone in situazioni di difficoltà;
- aggregazione e socializzazione dei ragazzi, anche attraverso iniziative ricreative, di servizio, sportive e di espressione artistica;
- promozione di attività formative (momenti di spiritualità, seminari, corsi);

- educazione e formazione dei volontari;
- servizio presso associazioni o enti che ne facciano richiesta;
- animazione di feste ed eventi mediante giochi, laboratori, spettacoli di clownerie, per la raccolta di fondi da destinare ai progetti a distanza;
- organizzazione di campi di servizio nei quali i ragazzi possano intraprendere un percorso formativo e spirituale;
- organizzazione di momenti di incontro con i giovani nelle scuole sul tema del servizio.

Per il perseguimento delle proprie attività l'associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART.6

Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato Perdiqua tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività

volontaria saranno assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per decadenza o per decesso del socio:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 11

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla assemblea compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) approvare il bilancio
- c) approvare i regolamenti associativi
- d) approvare le modifiche statutarie
- e) deliberare lo scioglimento dell'associazione
- f) deliberare in merito ai ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione all'associazione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone. È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art.12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO -

Art. 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f) beni immobili e mobili;
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

Art. 15

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 16

L'esercizio finanziario dell'Associazione annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 17

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

CONVENZIONI

Art. 18

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo,

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli art. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.